

CITTA' DI RECANATI

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Data 28/12/2020

N. 57

Oggetto:

CONFERMA PER GLI ANNI 2021/2023 DELLE ALIQUOTE IMU GIA' VIGENTI NEL 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Dicembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, 1a convocazione. Assume la presidenza TANIA PAOLTRONI in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Assiste IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MASSI GENTILONI SILVERI FRANCESCO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina scrutatori i Consiglieri: GUZZINI CARLOTTA, SFORZA ROBERTA, TRUCCHIA PIERLUCA

All'inizio della trattazione dell'argomento risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Nominativo	Funzione	Presenza/Assenza
BRAVI ANTONIO	Sindaco	Presente
BARTOLI SERGIO	Consigliere	Presente
BRAVI GRAZIANO	Consigliere	Presente
CANALINI MARCO	Consigliere	Presente
CINELLI CINO	Consigliere	Presente
GENEROSI GIORGIO	Consigliere	Presente
GUZZINI CARLOTTA	Consigliere	Presente
MARIANI ANTONELLA	Consigliere	Assente
MARIANI BENITO	Consigliere	Presente
MARINELLI ANDREA	Consigliere	Assente
MICCINI STEFANO	Consigliere	Presente
PAOLTRONI TANIA	Presidente	Presente
PENNACCHIONI ROBERTA	Consigliere	Assente
POLSONETTI REGINALDO	Consigliere	Presente
SFORZA ROBERTA	Consigliere	Presente
SIMONACCI SIMONE	Consigliere	Presente
TRUCCHIA PIERLUCA	Consigliere	Presente

Consiglieri Presenti n. 14

Consiglieri Assenti n. 3

Si dà atto che i presenti, ad eccezione della Presidente del Consiglio Sig.ra Paoltroni Tania e dei Consiglieri Bartoli e Cinelli, sono intervenuti da remoto ai sensi del decreto della Presidente del Consiglio n. 3 del 24.03.2020.

Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell'argomento sono riportate all'interno della deliberazione.

CITTA' DI RECANATI

Gli interventi che si susseguono durante l'esame dell'argomento sono riportati integralmente nel verbale di discussione di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'ALiquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1°

CITTA' DI RECANATI

gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020 con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato per l'anno 2020, sulla base della normativa prevista dall'art. 1 comma 738 della legge 160 del 27/12/2019, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

a)	Aliquota base: tale aliquota si applica a aree fabbricabili, terreni agricoli (qualora non esenti perché posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali), fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate <i>Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 13 comma 6 bis del D.L. 201/2011 e s.m.i. (abitazioni locate a canone concordato a soggetti non residenti l'imposta, calcolata con l'aliquota del 10,60 per mille è ridotta al 75%</i>	10,60 (diecivirgolasessanta per mille)
b)	Aliquota per l'abitazione principale di categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 (sei per mille)
c)	Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di locazione concordato in base all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, regolarmente registrato, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Comune di Recanati, in data 23/04/2015, Prot. 13375, a soggetti che li utilizzino quale abitazione principale. Dal 2016 l'imposta calcolata con la suddetta aliquota dell'8,60 per mille è ridotta al 75%.	8,60 (ottovirgolasessanta per mille)

CITTA' DI RECANATI

d)	<p>1° Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela ivi anagraficamente residenti</p> <p>2° Dall'anno 2016 (novità introdotta dalla Finanziaria 2016), fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, è prevista una riduzione della base imponibile del 50% (in pratica l'aliquota diventa quella del 4,3 per mille) per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che tuttavia il contratto sia registrato e che il comodante possieda, oltre all'immobile dove è residente, un solo altro alloggio e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.</p>	8,60 (ottovirgolasessanta per mille)
----	---	--------------------------------------

PRESO ATTO che sempre con la stessa delibera di Consiglio n. 35/2020 era stato stabilito che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastale A1, A8 e A9 fosse pari ad Euro 200,00, dando atto che tale detrazione si applicava anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi Case Popolari, se non qualificati come alloggi sociali, secondo la normativa vigente;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 241 del 9/12/2020 con la quale si propone al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2021 le stesse aliquote e detrazioni IMU già previste nell'anno 2020 in quanto esse garantiscono il gettito atteso di E. 4.414.818,00 al netto della quota prelevata dallo Stato per finanziare il fondo di solidarietà; gettito che comunque consentirà all'Amministrazione di salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire la copertura delle spese correnti, nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo;

RITENUTO altresì di poter confermare le suddette aliquote IMU anche per gli anni **2022 e 2023**, tranne quelle relative ai beni merce che dal 2022 saranno esenti, salvo eventuali modifiche normative che rendano necessaria la loro rimodulazione;

DATO ATTO che la Commissione Bilancio, Finanze e Personale è stata appositamente convocata per il giorno 23 dicembre 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che, come da deliberazione consiliare n. 56 in seduta odierna, l'illustrazione e la discussione dell'argomento in oggetto si svolgono in forma unificata con il precedente punto all'ordine del giorno (deliberazione consiliare n. 56 in seduta odierna) e con i successivi punti all'ordine del giorno (deliberazioni consiliari n. 58 e 59 in seduta odierna);

CITTA' DI RECANATI

- Che nel corso della discussione si registrano l'illustrazione del Sindaco Antonio Bravi, gli interventi dei Consiglieri: Mariani Benito, Trucchia, Bravi Graziano, Simonacci, degli Assessori Nicolini, Moretti, Fiordomo, Soccio e la replica del Sindaco Antonio Bravi;
- Che durante la discussione esce e rientra in aula il Consigliere Cinelli (Consiglieri presenti n. 14);
- Che durante la discussione si connette da remoto il Consigliere Pennacchioni (Consiglieri presenti n. 15);
- Che durante la discussione il Consigliere Canalini si disconnette da remoto (Consiglieri presenti n. 14);
- Che intervengono in dichiarazione di voto i Consiglieri: Mariani Benito, Generosi, Simonacci, Miccini, Polsonetti, Trucchia e Paoltroni;

CON VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Presenti e votanti	n. 14
Voti favorevoli	n. 9 (Bartoli, Bravi Antonio, Cinelli, Generosi, Guzzini, Miccini, Paoltroni, Polsonetti, Sforza)
Voti contrari	n. 5 (Bravi Graziano, Mariani Benito, Pennacchioni, Simonacci, Trucchia)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di fare propria la delibera di Giunta Comunale n. 241/2020 e pertanto confermare per l'anno 2021 le stesse aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) già vigenti nell'anno 2020 come di seguito indicato:

a)	Aliquota base: tale aliquota si applica a aree fabbricabili, terreni agricoli (qualora non esenti perché posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali), fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate	10,60 (diecivirgolasessanta per mille)
b)	Aliquota per l'abitazione principale di categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 (sei per mille)
c)	Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di locazione concordato in base all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, regolarmente registrato, il cui accordo territoriale è stato depositato	10,60 (diecivirgolasessanta per mille) con riduzione d'imposta

CITTA' DI RECANATI

	presso il Comune di Recanati, in data 26/02/2019, Prot. 8021.	al 75 per cento
d)	Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di locazione concordato in base all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, regolarmente registrato, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Comune di Recanati, in data 26/02/2019, Prot. 8021, a soggetti che li utilizzino quale abitazione principale.	8,60 (ottovirgolasessanta per mille) con riduzione d'imposta al 75 per cento
e)	Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela ivi anagraficamente residenti	8,60 ottovirgolasessanta per mille)
f)	Aliquota per abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che tuttavia il contratto sia registrato e che il comodante possieda, oltre all'immobile dove è residente, una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	8,60 (ottovirgolasessanta per mille) con riduzione base imponibile al 50%
g)	Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 (unopermille)
h)	Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)	2,5 (duevirgolacinque per mille)

3) Di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n° 616 (Art.1 comma 749 Legge 160/2019);

CITTA' DI RECANATI

4) Di prevedere che, stante quanto disposto in materia di dichiarazione IMU dal D.L. n. 34/2019 convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58, cosiddetto Decreto Crescita, l'Ufficio Tributi possa richiedere al locatore, per l'esatta l'applicazione della riduzione al 75% dell'imposta prevista dall'art. 760 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, per le abitazioni locate a canone concordato (riduzione da calcolarsi sull'aliquota del 10,60 per mille per alloggi locati a canone concordato a non residenti e sull'aliquota 8,60 per mille per alloggi locati a canone concordato a residenti), copia del contratto regolarmente registrato;

5) Di prevedere per l'applicazione dell'aliquota dell'8,60 per mille prevista dal precedente art. 2 lettera e) che il contribuente presenti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello predisposto dal Comune;

6) Di prevedere che, stante quanto disposto in materia di dichiarazione IMU dal D.L. n. 34/2019 convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58, cosiddetto Decreto Crescita, l'Ufficio Tributi possa richiedere al comodante, ai fini dell'esatta l'applicazione della riduzione della base imponibile del 50% così come descritta dal precedente art. 2 lettera f), copia del contratto di comodato regolarmente registrato;

7) Di confermare le suddette aliquote e detrazioni IMU anche per gli anni **2022 e 2023**, tranne quelle relative ai beni merce che dall'anno 2022 saranno esenti, salvo eventuali modifiche normative che rendano necessaria la loro rimodulazione;

8) Di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2021 sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro i termini previsti dalla normativa.

Inoltre, il Consiglio Comunale

Ritenuta la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

CON VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Presenti e votanti	n. 14
Voti favorevoli	n. 12 (Bartoli, Bravi Antonio, Bravi Graziano, Cinelli, Generosi, Guzzini, Miccini, Paoltroni, Pennacchioni, Polsonetti, Sforza, Simonacci)
Voti contrari	n. 2 (Mariani Benito, Trucchia)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto di Consiglio comunale n. 57 del 28/12/2020



Comune
di Recanati



recanati
città dell'infinito

CITTA' DI RECANATI

TANIA PAOLTRONI

Dott. MASSI GENTILONI SILVERI
FRANCESCO